



## TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione Specializzata in Materia di Imprese e Proprietà Industriale

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:

dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente  
dott.ssa Chiara Campagner - Giudice rel. est.  
dott.ssa Lisa Torresan - Giudice

sul reclamo *ex art. 669 terdecies cpc*, iscritto al n. 13353/19 R.G., interposto da

~~Giorgio Conte~~, con gli avv. Elena Marangoni e Majla Genero del Foro di Padova,  
Giorgio Conte

- reclamante

nei confronti di

SERSE srl e AGRI-FRASS srl, con gli avv. Anna Ruffato, Alessia Marcato, Luca Giove  
e Andrea Comelli del Foro di Padova

-reclamato

avverso l'ordinanza di data 18.12.2019;

sentiti i difensori, in camera di consiglio all'udienza del 20.2.2020, ha pronunciato la  
seguente

### ORDINANZA

Il reclamante arch. ~~Giorgio Conte~~ interponeva reclamo avverso l'ordinanza di data 18.12.2019, che aveva rigettato il ricorso da lui proposto, volto ad ottenere l'inibitoria nei confronti di Serse srl e Agri- Frass srl all'utilizzo, diretto o tramite terzi, del P.U.A, del PdL e del progetto per l'edificio Csa, in qualsiasi forma (tramite copia, modifica, riproduzione, rielaborazione, cessione dei progetti) o al compimento di qualsiasi atto di sfruttamento economico o di violazione dei diritti di paternità dell'autore.

In primo grado, con ricorso proposto ai sensi degli artt. 156 e 170 l. n. 633 del 1941 e 669 bis e ss e 700 c.p.c. l'arch. [REDACTED] rappresentava di essere titolare esclusivo dei diritti di autore sia patrimoniali che morali relativi ai progetti architettonici di un Piano Urbanistico Attuativo, di un Piano di Lottizzazione e di una casa di riposo per anziani non autosufficienti (CSA), in comunione con l'arch. [REDACTED], da realizzarsi nel Comune di Limena sui terreni di proprietà delle resistenti Serse srl e Agri Fass srl.

Rappresentava che, in forza di accordi scritti con la Committenza, i diritti patrimoniali su tutte tali opere sarebbero stati trasferiti solo subordinatamente al pagamento integrale delle competenze professionali e che il compenso non gli era stato corrisposto integralmente.

In ogni caso, sia le Committenti sia lo stesso ricorrente avevano risolto di diritto sia il contratto di opera per la progettazione della Csa sia i contratti di opera relativi al P.U.A e al PD.L., con conseguente retrocessione dei diritti di autore al professionista.

Le Committenti avevano stipulato in data 31.5.2019 un contratto preliminare di vendita dei terreni, comprensivo dei progetti oggetto delle concessioni edilizie, al fine di realizzare le opere oggetto di concessione, ma con riserva di modifica del layout dell'edificio e con termine per la stipula del rogito fissato al 4.12.2019.

Inoltre, il reclamante lamentava che il nuovo professionista incaricato dalla Committenza, ing. [REDACTED], aveva utilizzato e modificato i suoi progetti per le opere collaterali alla CSA, per presentare nuove ed ulteriori richieste di autorizzazione alla p.a. (doc. 27).

Con decreto inaudita altera parte veniva concessa la richiesta inibitoria.

Nel costituirsi, in prime cure le resistenti avevano sostenuto di aver pagato integralmente il corrispettivo previsto per la redazione dei progetti e che pertanto le committenti avevano acquisito i diritti di sfruttamento dei disegni progettuali, mentre il ricorrente poteva agire a tutela dei soli diritti morali di autore. In ogni caso, assumevano che i progetti del P.U.A e del P.d.L. non avevano nulla di creativo e non potevano soggiacere alla tutela prevista per il diritto di autore.

In punto periculum in mora, chiedevano la revoca del decreto emesso inaudita altera parte, evidenziando che l'eventuale conferma avrebbe comportato la decadenza dal permesso di costruire n. 25 del 2018 relativo alla CSA; che l'eventuale danno patito dall'arch. [REDACTED] era liquidabile monetariamente e che oramai i progetti erano stati



utilizzati per il rilascio dei titoli edili necessari all'apertura di un cantiere di grande impatto e rilevanza sulla collettività.

Con ordinanza di data 18.12.2019 il Giudice di prime cure riconosceva che l'arch. [REDACTED] era l'autore esclusivo di PUA e PdL e coautore, con l'arch. [REDACTED], del progetto per la CSA; che tutte e tre le opere erano meritevoli di piena tutela autoriale; che sussisteva una elevata verosimiglianza della permanenza dei diritti patrimoniali in capo all'arch. [REDACTED] sul progetto CSA, mentre il ricorrente non aveva provato la riserva di proprietà dei suoi diritti patrimoniali in ordine al PUA e al PdL; che l'ing. [REDACTED] era stato autorizzato dallo stesso ricorrente all'utilizzo dei progetti; ancora riteneva che l'utilizzo del progetto per la Csa avesse prodotto effetti irretrattabili e che non potesse inibirsi alla committenza di poter trasferire ai terzi, oltre al terreno, la voltura del permesso di costruire relativo all'edificio residenziale.

In punto periculum, osservava che vi erano una molteplicità di interessi coinvolti, tra i quali quelli della collettività, trattandosi di realizzare una struttura ricettiva per anziani prevista dal P.A.T. e che il ricorrente aveva agito a tutela di diritti di natura pecuniaria, facilmente quantificabili.

Avverso tale ordinanza proponeva reclamo l'arch. [REDACTED] per i seguenti motivi.

Le parti avevano concluso per la CSA il contratto di opera del 2.8.2017 prodotto sub doc. 9 non sottoscritto (la proposta dei committenti inviata a mezzo pec in data 22.1.2019 è stata accettata dagli arch. [REDACTED] e [REDACTED] in data 7.2.2019) ed in data 12.6.2018 un accordo sottoscritto dai residenti concernente anche i progetti P.U.A e PdL, contenente la precisazione che tutti i diritti patrimoniali e morali permanevano in capo ai professionisti fino al saldo definitivo di tutte le competenze; il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere che l'accordo del 12.6.2018 si riferisse alla sola documentazione progettuale relativa alla CSA.

Evidenziava che il diritto di credito del ricorrente per la progettazione della CSA ammonta a circa € 60.000,00 di imponibile al momento del deposito del reclamo derivante da:

- a) decreto ingiuntivo del Tribunale di Padova n. 2163 del 2019, recante la condanna delle odierne reclamate al pagamento in favore dell'arch. [REDACTED] di un totale imponibile di € 74.804,79, di cui:

- (i) € 16.391,86, oltre Iva ed accessori provvisoriamente esecutivo in virtù del riconoscimento di debito operato dalle committenti, quale saldo dovuto sul compenso base di € 153.400,00 (pagato dalla committenza per un importo complessivo di € 22.110,23, comprensivo degli oneri accessori, a seguito della notifica del preceitto in uno con il decreto ingiuntivo);
  - (ii) € 38.560,52, quale quota del 40% spettante all'arch. [REDACTED] sul residuo importo liquidato dall'Ordine degli Architetti di Vicenza;
  - (iii) € 15.532,40 quale saldo per l'attività di redazione delle brochure come liquidato dall'Ordine degli Architetti di Vicenza;
  - (iv) € 4.320,01 per i diritti di segreteria pagati all'Ordine degli Architetti di Vicenza;
- b) decreto ingiuntivo del Tribunale di Padova n. 3856 del 2019, recante la condanna dell'arch. [REDACTED] al pagamento dell'importo di:
- (i) € 8.800,00, come saldo del 10% sul compenso base (derivante dalla differenza tra l'importo dovuto di € 74.200 – 49.008,14 ricevuti dai Committenti - 16.391,86 pagati in forza del decreto ingiuntivo n. 2163 del 2019; gli stessi committenti hanno riconosciuto nel contratto preliminare di vendita del terreno di essere debitori nei confronti dell'arch. [REDACTED] dell'importo di € 25.191,86 ( $16.391,86 + 8.800,00$ ) e nella lettera del 22.1.2019 nella quale Serse ed Agri Fass hanno dichiarato che spettava all'arch. [REDACTED] l'importo di € 16.391,86 + € 8.800,00, somma quest'ultima che secondo i committenti l'arch. [REDACTED] avrebbe dovuto restituire all'arch. [REDACTED];
  - (ii) € 9.640,13 come saldo del 10% sull'ulteriore compenso riconosciuto dall'Ordine degli Architetti di Vicenza.

Lamentava che, pur avendo i Committenti riconosciuto nel contratto preliminare, di non aver saldato il compenso dovuto all'arch. [REDACTED] per la progettazione delle opere di urbanizzazione, nulla avevano pagato e riferiva della pendenza, avanti al Tribunale di Padova della causa iscritta al n. 7590 del 2019, con il quale l'arch. [REDACTED] chiedeva in

via principale dichiararsi la risoluzione del contratto e condannarsi Agri-Frass e Serse srl al risarcimento del danno pari ad € 92.199,55 o alla maggiore o minore somma.

In secondo luogo, il reclamante sosteneva che, anche a voler ammetter l'integrale pagamento in suo favore delle competenze per la progettazione della CSA, il contratto di opera della Csa si sarebbe risolto di diritto, a seguito della diffida ad adempiere inviata dalla committenza all'arch. [REDACTED] in data 27.2.2019 e poi confermata con successiva missiva di data 19.3.2019.

Inoltre, anche nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2163 del 2019 le opposenti hanno chiesto una sentenza dichiarativa della risoluzione e non costitutiva.

Infine, assumeva che sono stati del pari risolti gli accordi inerenti al P.U.A e al P.D.L., a seguito della diffida ad adempiere inviata dall'arch. [REDACTED] in data 27.8.2019. Il reclamante ha poi proposto domanda di accertamento della intervenuta risoluzione dei suddetti accordi avanti al Tribunale di Padova.

Così ricostruiti i complessi rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti e le controversie tra loro pendenti originate dai suddetti contratti, il reclamante lamentava la violazione dei diritti morali di autore da parte dell'ing. [REDACTED], che, su incarico della Committenza, aveva utilizzato, senza essere autorizzato dall'Autore, una copia del progetto, lo aveva manipolato, si era professato autore dello stesso e aveva depositato ad aprile 2019 un nuovo progetto per le opere di adeguamento e risoluzione delle interferenze; inoltre, i reclamati avevano consentito ai promissari acquirenti la modifica del layout del CSA, modifica che viola i diritti di paternità e all'integrità dell'opera, non trattandosi di modifica resasi necessaria nel corso della realizzazione.

Ancora, assumeva l'erroneità della motivazione del giudice di primo grado, laddove aveva ritenuto che l'utilizzo del progetto per la CSA abbia effetti irretrattabili, consistenti nell'ottenimento del titolo amministrativo e che la richiesta del permesso di costruire da parte dei progettisti contenesse in sé anche l'autorizzazione alla realizzazione dell'opera.

A confutazione di quanto propugnato dal giudice di prime cure, osservava che il deposito delle tavole progettuali del P.U.A. PdL e CSA per il rilascio dei permessi di costruire era oggetto della prestazione dedotta in contratto, mentre ai sensi dell'art. 8 del negozio l'arch. [REDACTED] si era riservato il diritto di sfruttamento economico dei progetti fino all'integrale pagamento delle proprie competenze.

I reclamati chiedevano la conferma dell'ordinanza reclamata e riproponevano le argomentazioni già spese in primo grado, ribadendo che l'opera architettonica, ossia la CSA, sarebbe stata realizzata secondo un progetto del tutto diverso da quello dell'arch. ~~Giannino~~, che risultava inutilizzabile.

Il reclamo non è fondato per i motivi che si espongono.

Occorre muovere dall'esame della disciplina relativa al diritto di autore applicabile alla presente fattispecie.

L'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (in seguito, "LdA") elenca le opere che sono protette dal diritto d'autore ricomprensivo a pieno diritto le opere e i progetti di architettura: "*Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione*".

Non v'è dubbio pertanto che la legge tuteli le opere intellettuali frutto della progettazione architettonica, laddove presentino una adeguata capacità creativa.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 L. n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo ( Cass. civ. n. 20389/2018, Cass. civ. n. 23292/2015, Cass. 28 novembre 2011, n. 25173; 12 marzo 2004, n. 5089).

La creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.

Ora, la titolarità del diritto autore spetta in generale alla persona fisica e, trattandosi di sfera relativa alla tutela della personalità dell'autore, è strettamente connessa al processo materiale creativo propedeutico alla realizzazione dell'opera. La necessaria capacità creativa costituisce invero una qualità riconducibile alla sola persona fisica, ma il diritto allo sfruttamento economico può essere acquistato -sin dal suo sorgere, ma

comunque in via derivativa- da parte del datore di lavoro o anche del committente ex artt. 11, 12 bis e ter l. aut.

Sempre in via generale, nel caso di opera su commissione, l'effetto dell'acquisto in via derivativa dei diritti autorali si riferisce ai casi in cui il prestatore d'opera intellettuale si obbliga a svolgere un'attività creativa affinchè il committente possa poi sfruttarne economicamente i risultati (Trib. Mi, 5 febbraio 2015).

L'art. 4 della L.d.A. prevede: “*Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria o artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non constituenti opera originale*”.

Sono dunque tutelate dalla L.d.A. anche le elaborazioni creative di opere originarie.

A questo proposito, in dottrina e giurisprudenza si è soliti distinguere tra contraffazione (intesa come sostanziale riproduzione dell'opera originaria, con differenze di mero dettaglio che non sono frutto di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione), elaborazione creativa tutelata ex art. 4 L.d.A. (elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo; il suo sfruttamento economico è però soggetto al voto o consenso dell'autore dell'opera originaria) ed elaborazione talmente creativa da diventare a sua volta opera originaria (che gode di protezione autonoma e non è sottoposta al voto dell'autore).

Quanto ai diritti di sfruttamento economico, l'art. 12 L.d.A prevede che l'autore abbia il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo. E l'art. 18 specifica che l'autore ha anche il diritto — economico — esclusivo di elaborare l'opera, controllando tutte le forme di modifica, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste dall'art. 4 su citato. L'autore dunque, può controllare lo sfruttamento economico anche delle elaborazioni della sua opera (Tribunale Torino 24.2.2000; Trib. Torino sent. 6404 del 2013).

Ciò significa che l'autore dell'opera, se non può impedire una rielaborazione creativa della sua opera (protetta ex art. 4, a meno che non si tratti di contraffazione, sempre illecita), può però impedire all'autore di questa rielaborazione di sfruttarla

economicamente senza il suo consenso (a meno che non si tratti di un'opera totalmente nuova).

L'art. 20, co. 1°, L.d.A., disciplina invece il diritto morale dell'autore *"Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutuazione o altra modifica, e a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione"*.

Qualora i diritti di sfruttamento economico dell'opera (che comprendono lo sfruttamento economico in ogni forma e modo, anche attraverso elaborazioni e modifiche, artt. 12 e 18 L.d.A.) siano stati ceduti, il cessionario non deve richiedere il consenso dell'autore, ex art. 18 L.d.A, per sfruttare economicamente elaborazioni creative dell'opera. Però l'autore originario, facendo valere il diritto morale che permane a suo favore, può opporsi (art. 20 L.d.A.) a quelle modificazioni dell'opera che comportino pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione (tranne il caso di modifiche architettoniche necessitate).

Tanto premesso, occorre valutare se i tre progetti redatti dall'arch. ~~Giuliano~~ relativi al PUA, PdL e CSA siano meritevoli di tutela ex artt. 2 e ss. L.D.A.

Al proposito valgono considerazioni diverse rispetto ai tre progetti.

Ed invero, l'area pubblica del complesso residenziale, che avrebbe dovuto ospitare una palestra, un poliambulatorio ed altri servizi per utenti esterni, è stato disegnato a forma di ventaglio, che richiama la sensazione di uno spazio interattivo in movimento di condivisione.

Al primo piano, in corrispondenza di questi ambienti, è stata progettata un'ampia terrazza che si apre al paesaggio esterno.

Questi due elementi sono sufficienti ad integrare un contributo personale dell'autore, quale particolare espressione della sua creatività anche riguardo elementi già noti ed utilizzati e consentono l'attribuzione della piena tutela autoriale.

Il P.U.A. concerneva, invece, la progettazione delle opere esterne di contorno dell'edificio e di collegamento con la viabilità pubblica e il PdL il progetto di



ripartizione delle opere nei terreni prescelti dal committente (docc. 3 e 5 fasc. ricorrente primo grado).

Tali progetti consistono in planimetrie dell'area a carattere urbanistico, come non manca di sottolineare lo stesso reclamante, nelle quali sono stati inseriti i punti di allaccio alla rete stradale esistente, indicate le aree verdi e i parcheggi, il tracciato della pista ciclabile e della strada di accesso, la segnaletica stradale nel rispetto delle prescrizioni previste dalla Convenzione Urbanistica siglata con il Comune di Limena e di prescrizioni regolamentari, convenzionali e tecniche.

I meri aspetti urbanistici, oltre ad avere carattere strettamente tecnico, non possono all'evidenza essere ricondotti alla definizione di disegno o progetto dell'architettura e vanno quindi esclusi dalla tutela autoriale.

Il contratto di opera avente ad oggetto l'incarico professionale conferito agli arch. [REDACTED] e [REDACTED] per la realizzazione di un Centro Servizi per Anziani prevedeva che i due professionisti svolgessero le seguenti attività:

- assistenza dei Committenti presso gli enti Pubblici per l'acquisizione della documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione;

- revisione tecnica del progetto preliminare a firma dell'arch. [REDACTED] e stesura di progetto definitivo per il rilascio del Permesso da Costruire.

Le prestazioni professionali dedotte in contratto sono state eseguite integralmente dai due architetti e in data 21.12.2018 è stato rilasciato dal Comune di Limena il permesso a costruire.

Il compenso veniva stabilito in € 175.000 sulla base di un valore presunto dell'opera determinato consensualmente nell'importo di € 9.500.000, mentre all'art. 5 veniva prevista una riduzione di tale compenso, a seconda dell'esito dell'arbitrato pendente tra la Committenza e il precedente professionista incaricato, arch. [REDACTED].

All'art. 4 del contratto veniva altresì pattuito che ogni significativa variazione dell'importo dell'opera o delle prestazioni richieste avrebbe dovuto essere concordata tra le parti o, in difetto di accordo, i Committenti autorizzavano i Professionisti ad applicare il regime tariffario di cui alla T.P.

Infine, all'art. 8 le parti prevedevano che il progetto commissionato, una volta interamente pagato il compenso spettante a ciascun professionista, sarebbe rimasto di piena ed assoluta proprietà dei Committenti, fatta salva l'applicazione della disciplina codicistica sul diritto di autore e delle disposizioni previste dalla legge sul diritto di Autore.

Pertanto, per espressa pattuizione tra le parti, i diritti di sfruttamento economico del progetto sono sospensivamente condizionati all'integrale pagamento del corrispettivo.

Si tratta di una condizione di adempimento, non meramente potestativa, ammessa dalla giurisprudenza che riconosce alle parti, nell'ambito dell'autonomia privata, di prevedere l'adempimento o l'inadempimento di una di esse quale evento condizionante l'efficacia del contratto in senso sospensivo o risolutivo (ex multis, Cass. civ. sent. n. 24299 del 2006).

L'art. 1357 c.c., applicabile, secondo molti Autori in dottrina, anche nei confronti di coloro che non hanno la titolarità del diritto, ma soltanto l'aspettativa del suo acquisto, prevede che anche l'acquirente sotto condizione sospensiva possa disporre del diritto sottoposto a condizione sospensiva e l'acquisto del diritto si verifica direttamente in capo al cessionario al verificarsi della condizione, mentre nella fase precedente al consolidamento del suo diritto il terzo gode di un'aspettativa tutelata.

L'art. 1358 c.c., che costituisce declinazione del principio generale di cui all'art. 1375 c.c. e grava su tutte le parti del contratto, impone un comportamento secondo buona fede in pendenza della condizione.

L'obbligo de quo non può implicare il sacrificio dei diritti o interessi della parte controinteressata imponendo l'accettazione del mutamento dell'equilibrio economico stabilito nel contratto posto che l'obbligo è volto ad impedire un minor vantaggio ovvero un maggior aggravio economico (Cass. civ. 1887 del 2018).

Pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono l'eventuale mancato pagamento del corrispettivo non impedisce ai Committenti in assoluto di disporre del progetto dell'arch. ~~Nome~~, salvo che essi acquisiscono in via definitiva ogni diritto di sfruttamento economico inerente a tale progetto solo all'esito dell'integrale pagamento del compenso dovuto.

Occorre verificare se vi sia stato pagamento integrale del compenso spettante all'arch. **[REDACTED]**, come sostengono i Committenti o se invece residui un ulteriore compenso dovuto, come preteso dall'arch. **[REDACTED]**, che ha depositato all'uopo due ricorsi monitori avanti al Tribunale di Padova.

L'accertamento nel presente giudizio cautelare non potrà che essere effettuato secondo il criterio della verosimiglianza in merito alla fondatezza della pretesa dedotta dall'arch. **[REDACTED]**.

Non è contestato che i reclamati abbiano corrisposto all'arch. **[REDACTED]**, a seguito della notifica del preceitto e del decreto ingiuntivo n. 2163 del 2019 del Tribunale di Padova, l'importo di € 21.252,88, (€ 16.391,86, oltre Iva ed accessori), somma limitatamente alla quale il suddetto decreto ingiuntivo era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo.

Della complessiva somma di € 74.200 richiesta dall'arch. **[REDACTED]** quale compenso fisso, parametrato sul valore dell'opera di € 9.400.000,00, sono stati corrisposti complessivamente € 65.400,00.

Si è dato conto in parte narrativa che il reclamante ha depositato un secondo ricorso monitorio per ottenere il restante 10% del compenso base, pari ad € 8.800,00 e il restante 10% del compenso riconosciuto dall'Ordine degli Architetti di Vicenza, accolto con decreto ingiuntivo n. 3856 del 2019.

Incidentalmente, non si può sottacere che il ricorso monitorio, in accoglimento del quale è stato pronunciato il decreto ingiuntivo n. 3856 del 2019 reca la data del 7 dicembre 2019 ed è stato depositato dopo il deposito del ricorso di prime cure (27.11.2019).

Il reclamante poneva, a fondamento della seconda domanda monitoria, documenti (contratto preliminare del 30.5.2019 e lettera della Committenza del 22.1.2019, nonché il testo contrattuale conclusosi in data 7.2.2019, ancorché predisposto il 2.8. 2017), che non solo sono anteriori al ricorso monitorio del 22 luglio 2019, ma che sono stati anche prodotti in allegato al suddetto ricorso monitorio e posti a fondamento della prima domanda.

La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, quanto nel principio di consumazione dell'azione e nel divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già

dedotto in giudizio; così, in tema di ricorso monitorio, non potrà domandare un decreto ingiuntivo il creditore che abbia già ottenuto una sentenza od un altro decreto ingiuntivo per il medesimo *titulus obligationis* e nei confronti della medesima persona, perché ha ormai consumato l'azione (Cass. civ., sent. n. 21768 del 2019).

Salvo ogni diversa ed ulteriore determinazione del giudice della cognizione nella causa di opposizione a tale secondo decreto ingiuntivo eventualmente pendente avanti al Tribunale di Padova, il comportamento di cui sopra induce il Collegio, in questa sede meramente cautelare, a valorizzare solo le richieste avanzate in bona fede dal reclamante con il primo ricorso monitorio, di talché non può non ritenersi, allo stato e secondo una valutazione sommaria, comprovato il pagamento del compenso fisso da parte della committenza.

Gli ulteriori importi richiesti in pagamento dall'arch. ~~XXXXXXXXXX~~ si fondano su una unilaterale determinazione del valore dell'opera di € 19.000.000.

Nella pec del 16.1.2019 inviata alla Committenza il valore dell'opera, contrattualmente determinato nell'importo di € 9.500.000 veniva indicato dagli arch. ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~VVMM~~ nel valore pari ad € 12.000.000 e nella successiva pec del 28.2.2019 in € 19.000.000, nonostante non fosse stata compiuta alcuna attività ulteriore.

È, inoltre, irrilevante che gli importi portati dalle fatture emesse dall'odierno reclamante siano stati ritenuti "congrui" dal relativo Ordine di appartenenza, poiché il parere di congruità ha ad oggetto le mere tariffe applicate – e non accerta invece l'attività concretamente svolta dal professionista, tanto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista non ha valore probatorio, di talché, ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine alla effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste, il creditore, assumendo la veste sostanziale di attore, è gravato dai relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c.

Orbene, nel presente giudizio non è stato versato in atti alcun documento, che consenta di apprezzare le ragioni sottostanti a questo presunto raddoppio del valore dell'opera.

I reclamati, sia nelle odierni difese, sia negli atti di opposizione ai decreti ingiuntivi, hanno rimarcato che a gennaio 2019 è emerso che il metanodotto che attraversa i terreni



di loro proprietà, è di prima specie, sicchè gli edifici destinati ad accogliere più di cento unità, deve essere posto a una distanza di sicurezza non inferiore a 100 metri.

Atteso che il CSA era destinato ad accogliere 120 persone e che pertanto trovano applicazione le suddette prescrizione regolatorie, allo stato non sarebbe possibile realizzare né il CSA né le opere di urbanizzazione per i quali erano stati rilasciati i permessi di costruire e le Committenti saranno tenute a stipulare una variante della Convenzione con il Comune di Limena.

La circostanza è pacificamente ammessa anche dall'arch. [REDACTED] nella pec inviata ai residenti in data 8.3.2019 (doc. 23).

Al punto g) delle premesse del contratto preliminare stipulato tra le odiernre reclamate e Consorzio Insieme Consorzio fra Cooperative Sociali, viene dato atto dell'esistenza del metanodotto di prima specie e della necessità di procedere ad una variante della Convenzione e alla modifica del P.U.A e del Titolo Edilizio per tenere conto delle modifiche progettuali conseguenti alla risoluzione delle interferenze.

L'art. 4 del suddetto contratto preliminare subordina la stipula della compravendita al verificarsi di una serie di condizioni sospensive, tra le quali è contemplata al punto (iii), l'approvazione della variante al P.U.A, relativa convenzione e al rilascio di un valido titolo edilizio in variante per la realizzazione dell'immobile che tengano conto delle finalità d cui alla lett. G) delle premesse.

Gli architetti, nel predisporre il progetto, non avrebbero richiesto alcuna autorizzazione né a seguito delle diffide ricevute tra gennaio e febbraio 2019 si sarebbero adoperati per risolvere la questione.

In disparte la configurabilità di un inadempimento o meno in capo agli architetti, non sono stati forniti elementi che inducano a ritenere il valore dell'opera pari ad € 19.000.000, tanto più che la stessa non è allo stato neppure realizzabile secondo il progetto degli architetti [REDACTED] e [REDACTED].

In definitiva, il Collegio reputa plausibile che siano state integralmente saldate le competenze spettanti agli architetti, con conseguente trasferimento dei diritti di sfruttamento economico in relazione alla CSA in capo ai Committenti.

Il reclamante assume che, anche a voler ritenere integralmente pagato il corrispettivo previsto dal contratto di opera professionale, esso sarebbe risolto di diritto a seguito

delle diffide ad adempiere inviate dai Committenti e dalla domanda di risoluzione formulata da controparte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Innanzitutto, non è decisiva la circostanza che i committenti abbiano inviato delle diffide ad adempiere all'arch. [REDACTED] per ritenere risolto il contratto.

Ed invero, il contraente che abbia intimato diffida ad adempiere, dichiarando espressamente che allo spirare del termine fissato, il contratto sarà risolto di diritto, può rinunciare, anche dopo la scadenza nel termine indicato nella stessa e anche attraverso comportamenti concludenti, alla diffida ed al suo effetto risolutivo (Cass. civ. sent. 9317 del 2016).

Inoltre, dalla lettura dell'atto di citazione in opposizione si evince inequivocabilmente che in quel giudizio è stata proposta domanda di risoluzione giudiziale, previo accertamento del grave inadempimento dell'arch. [REDACTED], che ha reso i suoi progetti inutilizzabili.

Allo stato non è stata pronunciata alcuna sentenza costitutiva di risoluzione e quindi i resistenti si trovano legittimamente in possesso del progetto del reclamante e hanno diritto di utilizzare i diritti patrimoniali di autore.

In ogni caso, preme specificare che oggetto del contratto preliminare è la vendita dei terreni e il trasferimento del permesso di costruire inherente alla CSA e non la cessione tout court dei diritti di sfruttamento economico connessi al progetto dell'arch. [REDACTED].

L'utilizzo del progetto dell'arch. [REDACTED] per il rilascio del permesso di costruire è stato assentito dallo stesso professionista e costituisce un utilizzo ormai irretrattabile, così come l'eventuale risoluzione del contratto non può spiegare effetti nei confronti del titolo amministrativo.

Se, infatti, si configurassero ancora i diritti di sfruttamento economico del progetto in capo all'arch. [REDACTED], egli potrebbe opporsi unicamente all'utilizzazione dei progetti per la realizzazione dell'opera.

Difetta, tuttavia, il fumus boni iuris in ordine all'intenzione dei committenti o dei loro aventi causa di realizzare l'opera come progettata dall'arch. [REDACTED].

Risulta dagli atti di causa che è stata depositata in data 27.12.2019 variante al Pd.C relativa alla CSA.



La difesa del reclamante, dopo aver chiesto all'udienza di discussione di depositare la documentazione tecnica relativa a tale variante vi ha rinunciato, precludendo al Collegio un'approfondita valutazione.

Tuttavia, la difesa dei resistenti ha prodotto sub doc. 42 la planimetria dell'edificio progettato dagli arch. [REDACTED] e quella dell'edificio commissionato dal promissario acquirente e non è contestato che si tratti del medesimo progetto oggetto di variante.

Orbene, dal raffronto tra le due planimetrie appare ictu oculi la radicale modifica della sagoma dell'edificio, che si sviluppa nel nuovo progetto con una forma a parallelepipedo e non è più connotata dalla movimentazione conferita nel progetto [REDACTED] dalla sussistenza di padiglioni laterali che si sviluppavano in direzioni opposte e dalla soluzione a ventaglio che interessava i locali aperti al pubblico.

Le radicali differenze esistenti tra i due progetti impingono nel senso di un'elaborazione talmente creativa da diventare a sua volta opera originaria (che gode di protezione autonoma e non è sottoposta al voto dell'autore) e pertanto il mero deposito avanti al Comune, in allegato alla domanda di variante, del progetto dell'arch. [REDACTED], richiesto ai soli fini amministrativi e propedeutico ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di un'opera del tutto diversa da quella progettata dall'arch. [REDACTED], non può essere oggetto di inibitoria.

Non sussiste nemmeno lesione del diritto morale di autore.

Quanto all'ing. [REDACTED], egli ha progettato nell'aprile 2019 un progetto di risoluzione delle interferenze con il metanodotto.

Tale progetto non lede il diritto di autore dell'arch. [REDACTED], atteso che ai sensi dell'art. 20, 2° comma l.d.a. "nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione", qual è quella in esame e che la firma dell'ing. [REDACTED] è stata apposta sul documento depositato in Comune per ottemperare alle prescrizioni del Comunale, sicché l'ing. [REDACTED] non si è professato autore dell'opera nei confronti dei terzi.

L'arch. [REDACTED] ravvisa una lesione dei propri diritti morali di autore per il fatto che le odierne reclamate hanno consentito nel contratto preliminare al terzo acquirente di modificare il layout dell'edificio.

Affinché possa configurarsi una lesione del diritto morale di autore deve sussistere un pregiudizio per l'onore o per la reputazione dell'autore, pregiudizi che il reclamante non è riuscito ad enucleare.

Inoltre, anche di recente la S.C. ha ribadito che il progettista di un'opera di architettura non può legittimamente opporsi ad una variazione necessaria del progetto per ricondurre il costo della stessa nei limiti della spesa che il committente ha indicato di voler sostenere, o per altre ragioni di concreta utilizzabilità dell'opera (Cass. civ. sent. 22381 del 2019).

Non sussiste neppure il periculum in mora, che va escluso quando il danno che potrebbe derivare all'autore dello sfruttamento non autorizzato non è irreparabile ma può essere adeguatamente ristorato anche mediante risarcimento per equivalente (Trib. Torino 24.2.2000, Trib. Mi 25.3.2010; Trib. Roma 12 giugno 2009).

Con riferimento ai diritti discendenti dalla redazione del PUA e del PdL manca ugualmente il periculum in mora, mentre non essendo soggetti alla tutela autoriale in punto fumus non deve essere formulata alcuna valutazione in ordine a lesioni del diritto morale di autore.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo lo scaglione cause di valore indeterminabile complessità media.

Essendo stato integralmente rigettato il reclamo, sussistono i presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo;

dichiara tenuto e condanna ~~██████████~~ al pagamento in favore di Agri-Frass srl e di Serse srl al pagamento delle spese di lite del presente grado cautelare, che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;  
sussistono i presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.3.2020

Il Presidente

Dott.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice est.

Dott.ssa Chiara Campagner

